COMUNE DI LOIANO
PROVINCIA DI BOLOGNA
UFFICIO DEL SINDACO

Ord. n. 17/2012
Prot.n. 2012/0004755

LIMITAZIONE DEL CONSUMO DI ACQUA POTABILE PER USI EXTRADOMESTICI NEL PERIODO ESTIVO
IL SINDACO

- Considerando che un corretto uso delle risorse naturali sia attualmente una necessità primaria e rappresenti un obbligo anche morale nei confronti delle generazioni future, e ritenendo che l'acqua, risorsa essenziale per la vita, debba essere salvaguardata da possibili sprechi soprattutto durante la stagione secca;
- Al fine di prevenire situazioni di crisi idrica si rende necessario utilizzare le risorse idriche evitando sprechi;
- ritenuto di dover provvedere in merito, regolamentando il consumo dell'acqua potabile per uso extra-domestico;
- *visto l'art 7bis e 54 del D.Lgs 267/00 e smi ;*
- *visto l'art 98 del D.Lgs 3/4/2006 e smi;*
- *richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n 96 del 12.11.2009;*

ORDINA

- Per il periodo fino **al 30 Settembre 2012 nella fascia oraria compresa fra le ore 08.00 e le ore 22.00** il ***divieto di prelievo dalla rete idrica di acqua potabile per uso extra - domestico ed in particolare per l'annaffiamento di orti, giardini***.e lavaggio automezzi. Qualora l'annaffiamento avvenga con impianti automatici, essi dovranno essere utilizzati in modo da evitare inutili sprechi d'acqua;
- i prelievi di acqua dalla rete idrica sono consentiti esclusivamente per normali usi domestici, agricoli, zootecnici e comunque per tutte quelle attività regolarmente autorizzate per le quali necessiti l'uso di acqua potabile;
- sono esclusi dalla presente ordinanza gli annaffiamenti alle aree di pubblica utilità quali: i campi da calcio con manto erboso, i campi da tennis in terra battuta, i giardini ed i parchi pubblici, qualora l'organizzazione del servizio non ne consenta l'annaffiamento in ore notturne, nonché i servizi pubblici di igiene urbana
- il riempimento di piscine sia pubbliche che private nonché il rinnovo anche parziale dell'acqua, è consentito esclusivamente previo accordo con il personale del gestore della rete di acquedotto.

INVITA

la cittadinanza ad un razionale e corretto uso dell'acqua potabile al fine di evitare inutili sprechi;

DISPONE

Che la presente ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Loiano (www.loiano.eu)

In caso di violazione delle disposizioni contenute nella presente ordinanza, l'applicazione della sanzione pecuniaria è pari a € 50,00 elevabile fino a € 500,00.

Sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza la Polizia Municipale, i Carabinieri, le Guardie Forestali e tutti gli addetti agli acquedotti esistenti nel Comune di Loiano.
E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare la presente ordinanza e di farla osservare.

Dalla Residenza Municipale, Lì 08.08.2012

Il SINDACO
Giovanni Maestrami

In applicazione del disposto dell'art. 3, 4° comma, della L. 241/90, si comunica che contro il presente provvedimento potrà essere presentata ricorso al Presidente della Repubblica nei termini e nei modi di cui all'art. 8 e segg. del D.P.R. n° 1199 del 24 novembre 1971 o al Tribunale Amministrativo Regionale nei termini e nei modi di cui all'art. 2 e segg. della L.1034/71 (rispettivamente 120 e 60 giorni dalla comunicazione della presente).